



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

|                 |             |                         |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| Mario           | NISPI LANDI | Presidente              |
| Giampiero Maria | GALLO       | Consigliere             |
| Francesco       | BELSANTI    | Consigliere             |
| Paolo           | BERTOZZI    | Consigliere             |
| Rosaria         | DI BLASI    | Primo Referendario      |
| Anna            | PETA        | Primo Referendario      |
| Lucia           | MARRA       | Referendario            |
| Matteo          | LARICCIA    | Referendario (relatore) |

nell'adunanza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

#### **sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Ponsacco (PI)**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "*ulteriori forme di collaborazione*" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall'ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Ref. Matteo Lariccia;

### **PREMESSO IN FATTO**

1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione in data 08.04.2025, al n. 1623, il Sindaco del Comune di Ponsacco ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito attinente alla legittimità di conferimento dell'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione di una propria società controllata a un dipendente di altra amministrazione.

3. Nello specifico, il Sindaco del Comune di Ponsacco premette di aver nominato come presidente del Consiglio di amministrazione di Farmavaldera srl - società interamente pubblica e controllata dal Comune al 53,728%, preposta alla gestione delle farmacie del Comune - un dipendente della Provincia di Pisa, aggiungendo che la Provincia interessata avrebbe rilasciato il nulla osta all'incarico e che lo stesso sarebbe a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese. Tutto ciò premesso, l'ente chiede conferma che nulla osti al conferimento dell'incarico e se esso rientri nei casi di incompatibilità assoluta ex art. 60 del D.P.R. 3 del 1957 oppure nei casi autorizzabili previsti dall'art. 53, D. Lgs. 165/2001.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinato all'esame preliminare delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato orientamento al riguardo, occorre valutare, infatti, l'ammissibilità dei quesiti, sia con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente (profilo soggettivo), sia con riferimento all'attinenza del quesito alla

materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo).

L'esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente o esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, con l'effetto di interferire con le attività di altri organi magistratuali.

#### **Ammissibilità soggettiva**

2. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile, in quanto formulata dall'amministrazione comunale del Comune di Ponsacco, rappresentata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sottoposta alla Corte per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito, nella Regione Toscana, con L. R. 21 marzo 2000, n. 36.

#### **Ammissibilità oggettiva**

3. Sotto il profilo oggettivo, l'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 attribuisce agli enti locali la facoltà di rivolgere richieste di pareri "*in materia di contabilità pubblica*".

A tal riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato la necessità di privilegiare una nozione di contabilità pubblica riferita ad attività contabili in senso stretto, tale da non investire qualsiasi attività che, direttamente o indirettamente, comporti una spesa con conseguente fase contabile. Emerge, pertanto, l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, limiti il proprio ambito normativo ed applicativo alla sola fase finanziaria degli interventi di settore (bilanci e i relativi equilibri, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziario-contabile, disciplina del patrimonio, gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione e relativi controlli), non potendo estendersi a qualsivoglia attività amministrativa avente effetti finanziari. Ciò, infatti, determinerebbe una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva, tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell'amministrazione (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

4. La richiesta di parere, inoltre, deve possedere i requisiti di generalità ed astrattezza, non potendo spingersi a valutazioni sull'azione amministrativa da porre in essere (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). Una tale eventualità, infatti, determinerebbe un'ingerenza nei processi decisionali degli Enti, condizionando quella stessa attività amministrativa su cui la Corte è chiamata a esercitare il proprio controllo, imparziale, esterno e neutrale.

5. Si ritiene che, nel caso di specie, la richiesta di parere non soddisfi le condizioni di ammissibilità oggettiva, sopra delineate.

Innanzitutto, il quesito è da ritenersi estraneo alla materia della contabilità pubblica poiché attinente alla conferibilità di un incarico, svolto a titolo gratuito, con previsione del solo rimborso delle spese sostenute. Non si rilevano pertanto riflessi sulle finanze dell'ente a seguito del conferimento al dipendente dell'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della società Farmavaldera srl.

Inoltre, il quesito fa riferimento a un caso concreto, in relazione al quale l'ente ha già adottato scelte gestionali. In particolare, come riferito nel quesito, il Sindaco ha già provveduto alla nomina del dipendente provinciale alla presidenza del Consiglio di amministrazione della società Farmavaldera Srl (atto non pervenuto, ma ricavato da notizie di stampa) e la provincia di Pisa ha già provveduto ad autorizzare il dipendente allo svolgimento dell'attività extra impiego (anche in questo caso, atto non depositato, ma ricavato *aliunde*).

Pertanto, non si può ritenere il quesito dotato dei connotati della generalità e astrattezza. La Sezione sarebbe, infatti, indotta a sindacare, *in primis*, la decisione del Sindaco e, poi, a verificare la correttezza della decisione amministrativa del dirigente provinciale che ha autorizzato l'attività extra impiego.

Inoltre, la valutazione del merito potrebbe generare interferenze con altre funzioni spettanti a questa Corte, nonché ad altre Magistrature. La funzione consultiva, in tal senso, *"non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"* (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

I motivi esposti non consentono alla Sezione di esaminare il quesito nel merito.

Nondimeno, a fini di leale collaborazione, preme rammentare che ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.lgs 165/2001, alcune attività risultano vietate ai pubblici dipendenti. Tali attività sono individuate mediante rinvio all'art. 60, dpr 3/1957 che dispone, tra l'altro, che *"L'impiegato non può (...) accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente"*.

A tal riguardo si rappresenta, con i medesimi intenti, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che *"(l)'incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d'incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale"* (Corte dei conti, sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 487 del 29/12/2021).

#### **P.Q.M.**

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Ponsacco, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco dell'ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il Relatore

Matteo Lariccia  
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Cristina Baldini  
(firmato digitalmente)